

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/7/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («l'accordo»).
- (2) L'accordo consentirà la protezione reciproca delle indicazioni geografiche dell'Unione e della Repubblica moldova e contribuirà al ravvicinamento della legislazione dei paesi vicini dell'Unione.
- (3) Conformemente alla decisione 2012/292/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012 ⁽¹⁾, l'accordo è stato firmato il 26 giugno 2012, con riserva della sua conclusione.
- (4) Alcuni compiti di esecuzione dell'accordo sono stati assegnati al comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dello stesso, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso e alcuni suoi allegati.

(5) È opportuno quindi definire la procedura interna per l'adozione della posizione dell'Unione in detto comitato misto per quanto attiene alle questioni relative all'accordo.

(6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («l'accordo») e la dichiarazione acclusa allo stesso.

Articolo 2

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo (il «comitato misto»).

La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto.

Ove le parti interessate non possano raggiungere una posizione comune in seguito ad un'opposizione a un'indicazione geografica, la Commissione adotta tale posizione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾. Nel far ciò, la Commissione è assistita da uno dei seguenti comitati a seconda dei prodotti coperti dalle indicazioni geografiche interessate:

⁽¹⁾ GU L 147 del 7.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- a) il comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾;
- b) il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾; oppure
- c) il comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽³⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLKIOTIS

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.